

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1273

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GINEFRA, FONTANELLI, CASTRICONE, CHAOUKI, GARAVINI,
GOZI, GRASSI, MAGORNO, MARTELLA, MELILLI, QUAR-
TAPELLE PROCOPIO, RUGHETTI, TIDEI, ZANIN**

Modifica all'articolo 84 della Costituzione, concernente il requisito di età per l'elezione a Presidente della Repubblica

Presentata il 26 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della XVI legislatura è stata avviata al Senato della Repubblica la discussione per la riforma del titolo II della parte seconda della Costituzione repubblicana che, com'è noto, non è stata completata prima della fine della legislatura.

Il testo licenziato alla fine della suddetta legislatura proponeva, tra le molte modifiche condivisibili, quella dell'abbassamento a quaranta anni dell'età minima necessaria per essere eletti alla carica di Presidente della Repubblica.

Si tratta dell'adeguamento dell'età dell'elettorato passivo a quella già prevista per l'elezione a componente del Senato della Repubblica, abbassandola dunque di dieci anni: dal compimento del cinquantesimo anno di età al quarantesimo anno.

Siamo al cospetto, dunque, di una piccola riforma, però necessaria ad abbassare la soglia anagrafica per l'accesso alla più alta carica dello Stato.

Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, solo per fare l'esempio del più grande Stato democratico al mondo, in Italia avrebbe dovuto attendere altri tre anni per poter diventare Presidente della Repubblica.

È solo un esempio che rende tuttavia chiaro quanto il rischio della «gerontocratizzazione» delle istituzioni sia spesso figlio anche di limitazioni riconducibili alle esigenze di un'altra stagione politica, culturale e sociale del nostro Paese, che oggi non sono più giustificabili, ma che, al contrario, possono portare a un mancato rinnovamento generazionale che è invece necessario al fine di ridare vitalità alle istituzioni del nostro Paese.

Per questi motivi e, a maggior ragione, perché si tratta di una modifica puntuale che non sconvolge affatto l'impianto complessivo della Carta costituzionale, si auspica un esame tempestivo della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: « cinquanta anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta anni di età ».

